REGOLAMENTO (CE) N. 2777/98 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1998

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1379/98 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2593/98 [6];

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro [7] a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.
[3] GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
[4] GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.
[5] GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 6.
[6] GU L 324 del 2. 12. 1998, pag. 27.
[7] GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	16,23	8,28
1701 11 90 (1)	16,23	14,59
1701 12 10 (1)	16,23	8,05
1701 12 90 (1)	16,23	14,07
1701 91 00 (2)	20,48	16,07
1701 99 10 (2)	20,48	10,62
1701 99 90 (2)	20,48	10,62
1702 90 99 (3)	0,20	0,44

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.